

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI

INDICE	PAG.	PAG.
		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Inverlone de l'ordine del giorno:		Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306;)
PRESIDENTE	1246	CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136)
Norme per la concessione di ricompense al valore civile. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3312)	1246	PRESIDENTE. 1252, 1255, 1256, 1261, 1262
PRESIDENTE	1246	FERRI 1253, 1255
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1246	BOZZI 1254, 1256, 1257
BUBBIO.	1246	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 1254, 1255, 1260, 1262
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1246	LUCIFREDI 1254, 1255
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		LUZZATTO 1255, 1256, 1259, 1260, 1261, 1262
Bozzi e COLITTO: Perequazione dei ruoli di gruppo B del Ministero dei lavori pubblici (1696)	1251	GIANQUINTO 1255, 1256, 1257
PRESIDENTE	1251	RUSSO 1256, 1257, 1261
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1251	SEMERARO GABRIELE 1258
AGRIMI, <i>Relatore</i>	1251	BUBBIO. 1258
BUBBIO.	1251	AGRIMI 1258, 1259
		SCHIAVETTI 1259
		DELCROIX 1262
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1262

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito e successivamente il disegno di legge n. 3312 e la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto n. 1696.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per la concessione di ricompense al valore civile. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di ricompense al valore civile ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sul disegno di legge in esame ho ben poco da aggiungere alla relazione ministeriale che lo accompagna. Dirò, soltanto, che il Senato, salvo alcuni ritocchi semplicemente formali, ha apportato una sola modifica di sostanza al testo governativo. Infatti, la I Commissione del Senato ha incluso un senatore ed un deputato nella Commissione alla quale è affidato l'incarico di esprimere il parere sulle ricompense da concedere.

Propongo che il disegno di legge venga approvato nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. Desidero rilevare come dal punto di vista artistico il diploma lasci molto a desiderare. Rivolgo viva raccomandazione al Governo perché, nei limiti del possibile, disponga che il diploma stesso sia più curato, e propongo in merito un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge, come pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal deputato Bubbio:

« La I Commissione interni presa visione del fac-simile dell'attestato che accompagna le ricompense al valor civile fa voti perché il Ministero dell'interno voglia incaricare qualche artista al fine di predisporre un diploma curato nel suo aspetto estetico ed artistico, in modo che, anche allegoricamente, sia espressa la riconoscenza della nazione verso questi valorosi ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bubbio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi saranno osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.

(È approvato).

ART. 2.

Le ricompense al valor civile sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; l'attestato di pubblica benemerenzza. Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compiono gli atti di cui all'articolo 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo;

per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;

per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;

per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;

per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;

pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;

per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

ART. 4.

Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.

Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

(È approvato).

ART. 5.

Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria.

(È approvato).

ART. 6.

Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'articolo 3.

(È approvato).

ART. 7.

Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

Tale Commissione è composta:

a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;

b) da un senatore e da un deputato da designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;

d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro della difesa;

e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal Presidente della Fondazione medesima.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

(È approvato).

ART. 8.

Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica opinione concludono la opportunità della ricompensa.

(È approvato).

ART. 9.

La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al precedente articolo 3, ma quelle di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658, può proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta.

(È approvato).

ART. 10.

Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.

L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso dal Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 11.

Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

(È approvato).

ART. 12.

La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle. In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compì l'atto coraggioso.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite,

per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.

(È approvato).

ART. 13.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile.

(È approvato).

N.

ALLEGATO



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

ATTESTATO

DI

PUBBLICA BENEMERENZA

Concesso a

Roma, addì

19

Il Ministro

La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura "AL VALORE CIVILE,, e sull'altro è inciso, in mezzo a 2 rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.



LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto: Perequazione dei ruoli di gruppo B del Ministero dei lavori pubblici. (1696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto: « Perequazione dei ruoli di gruppo B del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro Zotta mi ha comunicato che il Governo ed i proponenti si sono accordati su di un nuovo testo, e prego l'onorevole Ministro di illustrarlo.

ZOTTA, *Ministro per la riforma burocratica*. Il nuovo testo, sottoposto all'esame della Commissione, è stato redatto in base alle esigenze degli uffici e del personale, per cui si sono accolti due principi basilari: il primo riguarda la creazione del grado VI per i geometri, ragionieri e segretari contabili, ed in tal modo si consente l'allineamento di questi funzionari con i colleghi dei ruoli di gruppo B delle altre Amministrazioni dello Stato; l'altro si riferisce alle nuove tabelle: l'una relativa ai geometri, il cui numero rimane invariato, l'altra per i ragionieri ed una terza concernente i segretari, in quanto, per queste due qualifiche, il ruolo unico è stato diviso in due — una per i ragionieri e l'altra per i segretari — con un aumento complessivo, per i due ruoli, di 90 unità, giustificate dal passaggio dal ruolo soppresso.

Il testo del provvedimento, come dicevo, è stato concordato e, non incidendo esso sull'articolo 81 della Costituzione, non vi sono state obiezioni da parte dei Ministeri finanziari.

AGRIMI, *Relatore*. Sono d'accordo con i criteri che hanno guidato il Governo nella rielaborazione del testo della proposta di legge Bozzi e Colitto e, pertanto, invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

BUBBIO. C'è stato aumento di spesa?

ZOTTA, *Ministro per la riforma burocratica*. No, perché si tratta soltanto di un passaggio da un ruolo ad un altro. Il decreto, col quale fu soppresso il ruolo del personale delle nuove costruzioni ferroviarie stabili che quegli impiegati sarebbero passati nel ruolo del genio civile, cosa che vien attuata con il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od

emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I ruoli organici dei geometri e dei ragionieri e segretari contabili della carriera di concetto del Genio civile di cui al quadro 32 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale attualmente appartenente al ruolo unico dei ragionieri e dei segretari contabili del Genio civile è inquadrato nel ruolo dei ragionieri di cui all'allegata tabella se in possesso del diploma di ragioniere o di titolo equiparato o in quello dei segretari stabilito nella stessa tabella se in possesso di altro titolo di scuola media di 2° grado.

L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato in base alla qualifica posseduta e secondo l'anzianità acquisita nella qualifica e nel ruolo di provenienza.

(È approvato).

ART. 3.

Le aliquote del personale delle nuove costruzioni ferroviarie del soppresso gruppo B fissate dalla tabella C allegata al regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, sono trasferite nei ruoli organici del personale delle carriere di concetto del Genio civile secondo la ripartizione risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

« Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, per i posti di organico del gruppo B del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie soppressi o trasferiti per effetto del precedente articolo 3 nelle carriere di concetto del Genio civile ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

TABELLA.

CARRIERE DI CONCETTO
DEL GENIO CIVILE

GEOMETRI.		
Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Geometri Capi	30
402	Geometri principali	70
325	Primi Geometri	195
271	Geometri	385
229	Geometri aggiunti e	
202	Vice Geometri	520
	Totale	1.200
RAGIONIERI.		
500	Ragioniere capo	6
402	Ragioniere principale	14
325	Primo Ragioniere	37
271	Ragioniere	75
229	Ragioniere aggiunto e	
202	Vice Ragioniere	108
	Totale	240
SEGRETARI.		
500	Segretario capo	4
402	Segretario principale	10
325	Primo Segretario	28
271	Segretario	55
229	Segretario aggiunto e	
202	Vice segretario	73
	Totale	170

Poiché sul nuovo testo approvato è necessario sentire il parere della IV Commissione Finanze e tesoro, la votazione a scrutinio segreto avrà luogo in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306); Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori tea-

trali » (2306); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò. « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche ». (1518), e d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana ed altri « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa » (1136).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella nostra ultima riunione, la discussione rimase sospesa all'articolo 2. Oggi, su quest'articolo, gli onorevoli Luzzatto e Ferri propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« Chi intenda far proiettare in pubblico un film, è tenuto a depositarlo preventivamente presso la Commissione di revisione. La segreteria della Commissione rilascia attestazione dell'avvenuto deposito, facente fede della data.

Ove la Commissione ravvisi nel film elementi contrari al buon costume, comunica al presentatore che la proiezione ne è vietata, specificando se ritenga contrario al buon costume il complesso dei film, oppure talune delle sue parti, e in tal caso quali.

Ove la Commissione ravvisi nel film elementi di reato di azione pubblica, ne dà comunicazione al presentatore, specificando gli articoli di legge a norma dei quali la proiezione verrebbe incriminata, e le parti cui la incriminazione si riferisce. Se il presentatore non ritira il film entro quindici giorni dalla comunicazione, la Commissione lo trasmette al Tribunale di Roma che, con sua ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni, dichiara se nel film in questione esistano o meno elementi oggettivi di reato. Della data fissata per la decisione, il cancelliere dà avviso al pubblico ministero, e al presentatore del film, almeno dieci giorni prima; non oltre il terzo giorno antecedente tale data, il pubblico ministero deposita le sue conclusioni e il presentatore del film può presentare memoria.

Contro le decisioni della Commissione di cui al secondo comma è dato ricorso alla Commissione in secondo grado. Contro le ordinanze del Tribunale di cui al terzo comma, sia il presentatore del film, sia il pubblico ministero possono ricorrere nei dieci giorni alla Corte d'appello che decide con le stesse modalità in camera di consiglio nei successivi trenta giorni, con ordinanza impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge.

Qualora la Commissione, esaminato il film, non ravvisi in esso elementi per i quali debba provvedere a norma del secondo e del terzo comma; ovvero qualora sia stata pronunciata ordinanza, non impugnata, dell'autorità giudiziaria escludente che nel film sussistano ele-

menti di reato; ovvero qualora siano trascorsi trenta giorni dal deposito del film, senza che la Commissione abbia adottato i provvedimenti del secondo o del terzo comma, la segreteria della Commissione ne rilascia al presentatore attestazione, avente valore di null osta per la pubblica proiezione del film in tutto il territorio nazionale ».

Prego l'onorevole Ferrì di illustrare l'emendamento.

FERRI. Nel corso dell'ultima seduta l'onorevole Gianquinto ed io dichiarammo che, per le ragioni di rispetto alla Costituzione, ampiamente illustrate, i nostri rispettivi gruppi non potevano accettare il testo dell'articolo 2 proposto dal Governo né gli emendamenti Agrimi e Dominedò, in quanto si applicava il controllo preventivo, previsto dalla Costituzione esclusivamente a tutela del buon costume, anche alla difesa di altri principi e di altre situazioni, quali l'ordine pubblico, il sentimento religioso, il sentimento patrio, eccetera; aggiungemmo anche che, qualora fossero stati accolti o il testo governativo o gli emendamenti Agrimi e Dominedò, avremmo richiesto la rimessione in Aula della discussione del disegno di legge, a norma del Regolamento.

A sua volta, il Sottosegretario Resta, a nome del Governo, dichiarò che, verificandosi l'ipotesi opposta, avrebbe, egli stesso, chiesto la rimessione del provvedimento in Aula.

Prevalse, poi, la proposta, fatta dal collega Schiavetti, di prorogare i nostri lavori ancora per un'altra seduta, al fine di vedere se, nel frattempo, fosse possibile raggiungere un accordo, sulla base di proposte che consentissero un avvicinamento dei rispettivi punti di vista.

Da parte nostra è stato compiuto uno sforzo notevolissimo, concretizzatosi nell'emendamento sostitutivo, testé letto dal Presidente. Prima di illustrarlo nel dettaglio dirò brevemente i principi ai quali ci siamo informati.

Gli onorevoli colleghi conoscono bene i motivi su quali abbiamo basato tutta la nostra opposizione al disegno di legge ed ai vari emendamenti proposti dai colleghi del centro. Abbiamo sostenuto che l'articolo 21 della Costituzione ammette, nel suo ultimo comma, una forma di controllo su ogni manifestazione, su ogni pubblico spettacolo, esclusivamente per la tutela del buon costume: in altre parole si possono, preventivamente, vietarsi gli spettacoli che offendono il buon costume. Richiamandoci ai lavori preparatori ed agli atti della discussione che ebbe luogo in seno all'Assemblea Costituente, abbiamo sostenuto

che, per buon costume, va intesa esclusivamente la tutela della moralità sessuale. Non abbiamo preteso di restringere il concetto rigidamente alla norma del codice penale ma, logicamente, ci siamo tenuti sempre, trattando l'argomento, entro questi limiti.

Da parte dei colleghi del centro si è ravvisato l'imbarazzo per la posizione da assunta nei riguardi del dettame Costituzionale, al punto che il Relatore, onorevole Gaspari, è stato costretto a dichiarare che la relazione governativa era infelice, tant'è vero che avete subito apportato degli emendamenti al testo governativo, essendovi resi conto che non può parlarsi — come avete fatto nella relazione e nel testo ministeriale — di buon costume e ordine pubblico e di sentimento religioso e di sentimento patrio, se non si vuole violare la norma costituzionale.

Abbiamo assistito alle vostre apprezzabili e pregevoli acrobazie giuridiche, nelle quali si è particolarmente distinto l'onorevole Dominedò quando ha cercato di illustrare un presunto concetto costituzionalistico di buon costume, che sarebbe assai più ampio del concetto inteso dal codice penale e, a nostro avviso, dalla stessa Costituzione.

Abbiamo già detto che non possiamo condividere questa impostazione, tuttavia con uno sforzo notevole abbiamo cercato una formula che riscuotesse il consenso della maggioranza della Commissione in modo da mandare avanti questa importantissima legge.

Noi dicevamo che, stando alla norma costituzionale, un controllo preventivo è possibile solo per quanto attiene al buon costume; per il resto ci si doveva rimettere alle norme penali per la repressione dei reati, nel senso che i film proiettati in pubblico, ove contengono gli estremi di un reato subiranno il sequestro con il relativo procedimento penale.

Ci siamo resi conto che un simile sistema incontrerebbe notevoli inconvenienti pratici, e non tanto ai fini di una effettiva tutela del pubblico — perché siamo convinti della possibilità di impedire o sospendere tempestivamente la proiezione dei film incriminati — quanto ai fini della giusta tutela delle industrie cinematografiche, le quali non avrebbero più un minimo di sicurezza, in conseguenza delle diverse e, a volte, opposte valutazioni date ai lavori dai magistrati e dalle autorità di pubblica sicurezza, a seconda dei luoghi di proiezione del film o di rappresentazione dello spettacolo.

E allora, ciò considerato, il nostro scopo è stato quello di trovare una formula che, pur limitando — oltre al buon costume — solo ad

ipotesi di reato ogni controllo, questo avvenisse o fosse attuato quale accertamento in via preventiva. Convinti che soltanto l'autorità giudiziaria possa esercitare tale controllo, sia pure previo esame della Commissione, abbiamo strutturato il nostro emendamento secondo una formula che, sostanzialmente, prevede una procedura di questo tipo: chiunque voglia proiettare in pubblico un film deve depositarlo, preventivamente, presso la Commissione di revisione. La Commissione esercita il suo controllo avvalendosi della sua facoltà di censura per quanto attiene alla tutela del buon costume e, quindi, comunica al presentatore se abbia ravvisato nel testo qualcosa di offensivo per il buon costume, sia nel complesso del lavoro o in qualche singola scena o sequenza.

Nel caso in cui la Commissione ritenga di ravvisare nel lavoro o nel film un qualche elemento oggettivo di reato, che si consumerebbe con la proiezione del film, ne dà comunicazione al presentatore, il quale può seguire due strade: accettare il giudizio della Commissione, e il film non viene proiettato, non accettare tale giudizio. In quest'ultimo caso, la Commissione, con il proprio parere motivato, trasmette gli atti ed il film all'autorità giudiziaria, identificata, a questo particolare fine, nel tribunale di Roma.

Il tribunale di Roma eserciterebbe, in tal caso, con procedimento di camera di consiglio, dopo le conclusioni del pubblico ministero e la difesa scritta dell'interessato, una indagine di accertamento per vagliare se gli elementi oggettivi di reato sussistano o meno.

Contro l'ordinanza del tribunale è ammesso ricorso alla Corte d'appello, sia da parte del pubblico ministero e sia da parte dell'interessato.

Esaurito questo procedimento, se il tribunale ha confermato il giudizio della Commissione, quest'ultima non rilascia il nulla-osta; se, invece, il tribunale ha modificato la deliberazione della Commissione, ritenendo che gli elementi oggettivi di reato, che la Commissione vi aveva ravvisati, non sussistono, viene data comunicazione al presentatore, tramite la segreteria della Commissione: e tale attestazione ha valore di nulla-osta.

Questa è la procedura che noi abbiamo escogitata con il nostro emendamento sostitutivo, suscettibile, naturalmente, di essere modificato e migliorato nella sua formulazione tecnica.

BOZZI. In linea di massima sono d'accordo con questo emendamento che, in fondo, riproduce cose che ho già detto in questa sede.

Per quanto riguarda la competenza del tribunale di Roma, devo affacciare, però, alcuni dubbi.

Innanzitutto, vorrei sapere quale è il momento in cui la materia contenuta in un film è oggetto di reato?

Mettiamo l'ipotesi di un film *cochon*. si commette reato nel momento in cui esso viene proiettato o nel momento in cui esso viene girato?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per lo spettacolo*. Questo dubbio è risolto, nel senso che la consumazione del reato avviene nel momento della proiezione, senonché la formula adottata nell'emendamento Ferri è molto più precisa, perché parla di elementi oggettivi di reato.

BOZZI. Ho poi un secondo dubbio. Possiamo noi affidare al tribunale di Roma l'incarico di svolgere in camera di consiglio l'indagine per l'accertamento di un reato? Che vuol dire accertamento degli elementi oggettivi di reato? Delle due, l'una: il reato esiste o non esiste. È questa una funzione del giudice o di un altro organo, sempre inserito nella magistratura ordinaria?

Questi dubbi, comunque, possono essere risolti; l'interessante è accordarsi sul problema di fondo, cioè sul trasferimento della competenza dall'autorità amministrativa all'autorità giudiziaria. Io, sul problema di fondo, sono d'accordo, e penso che troveremo l'accordo anche sugli elementi tecnici.

LUCIFREDI. Ho ascoltato con attenzione l'emendamento proposto dagli onorevoli Luzzatto e Ferri e non ho alcuna difficoltà a dichiarare che, a mio modo di vedere, la proposta va considerata un passo avanti nel tentativo di avvicinare le divergenti posizioni esistenti in seno alla Commissione.

A mio avviso, l'emendamento andrebbe molto bene se, tra il primo comma e quelli successivi, fosse inserita — secondo la tesi già svolta dall'onorevole Agrimi e da me condivisa — una definizione del concetto di buon costume.

Comunque, indipendentemente da questa posizione, che mi separa dai presentatori dell'emendamento — faccio notare che parlo a titolo personale — vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un problema di carattere giuridico piuttosto grave che viene sollevato proprio nell'emendamento.

Se ho ben compreso, si tratta di un giudizio di carattere preventivo espresso dall'autorità giudiziaria romana per vedere se, in una determinata pellicola, siano contenuti o meno elementi oggettivi di reato, con la conseguenza

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

che la dichiarazione, fatta in questa sede, precluderebbe la possibilità di ulteriori giudizi nei confronti degli autori della pellicola medesima, qualora in essa non venissero ravvisati gli elementi obiettivi di reato.

Poniamo il caso che, verificandosi questa ipotesi, un tizio qualsiasi faccia successivamente una denuncia dopo aver visto il film che circola con il crisma di una decisione della magistratura e con il nulla-osta della Commissione: si può istruire un procedimento penale?

LUZZATTO. Lei si riferisce all'ipotesi che la Commissione non abbia ravvisato nella pellicola gli estremi di un reato?

LUCIFREDI. Mi riferisco al caso in cui il tribunale o la cassazione abbiano dato l'autorizzazione alla proiezione, non avendo ravvisato nella pellicola elementi oggettivi di reato. Si può, in questo caso, istruire un procedimento penale nei confronti degli autori della pellicola?

Se ho ben compreso, sembrerebbe che quel giudizio faccia stato, nel senso che non si possa più discutere sulla esistenza o meno del reato.

Se è così, mi pare che ciò sia poco in armonia col nostro sistema di giudizio penale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TOZZI CONDIVI

FERRI. Non è nella nostra intenzione creare delle preclusioni, all'attività del magistrato ordinario!

LUCIFREDI. Ma quando la cassazione ha detto che non esistono elementi di reato, può il pretore pronunciarsi in senso contrario? Dobbiamo far bene attenzione a non creare situazioni che possano dar luogo ad equivoci.

GIANQUINTO. L'emendamento Luzzatto-Ferri mi trova consenziente, salvo una miglior formulazione dal punto di vista tecnico e, mi pare, che esso si collochi bene nella legge, la quale non dimentichiamolo, è una legge di prevenzione.

Con questo emendamento, la prevenzione si estende anche alla materia penale: prevenzione di reato. Il testo originario, invece, ha riguardo solo alla prevenzione di materia di infrazione al buon costume. E, a leggere attentamente l'articolo 2 del disegno di legge, ci si convince come la proposta dei colleghi Ferri e Luzzatto non soltanto sia opportuna, ma sia anche necessaria, perché nell'articolo 2 esiste già confusione fra materia amministrativa e materia penale. Il testo del-

l'articolo 2 dice che non può essere concesso il nulla-osta a lavori contrari « al buon costume o all'ordine pubblico, o che offendano la nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni ». Se un film contiene elementi offensivi per la nazione, il sentimento religioso o patrio, è evidente che alla Commissione si dà una competenza anche in materia penale! È chiaro, quindi, che, secondo la formulazione dell'articolo 2, nella prima parte, andrebbero contemplati soltanto elementi giuridicamente contrari al buon costume ed all'ordine pubblico; se, invece, vi si dovessero configurare elementi specifici contro il buon costume e l'ordine pubblico, allora questi sarebbero elementi oggettivi costitutivi di reato. Quindi, questa Commissione verrebbe ad avere una competenza non soltanto in materia generica di moralità e di buon costume, ma anche una competenza specifica per l'accertamento di reati. Conseguentemente, una competenza penale verrebbe ad essere attribuita a questa Commissione, ancor prima che alla magistratura, il che è un'assurdità.

Con l'emendamento si viene ad eliminare tale assurdo, insito nell'attuale formulazione dell'articolo 2. Con questo nuovo sistema, la Commissione viene ad avere una competenza specifica proprio per quanto riguarda l'accertamento positivo e negativo di elementi generici contrari al buon costume: nel caso che si riscontrassero elementi specifici, la Commissione trasferirebbe il proprio compito al tribunale in camera di consiglio, dando motivo di maggiore tranquillità.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per lo spettacolo*. Ma non è accertamento di reato...

GIANQUINTO. Il reato si consuma nel momento in cui il film viene proiettato, d'accordo; però, in questa materia, è meglio prevenire che reprimere.

È stato chiesto se fosse possibile l'esperimento, nelle forme normali di un'azione penale dopo l'avvenuta proiezione in pubblico di una pellicola nella quale il tribunale non avesse, in camera di consiglio, ravvisato l'esistenza di elementi oggettivi di reato. Io ritengo che ciò sia possibile.

PRESIDENTE. In questo caso, chi pagherebbe i danni? Se la Commissione autorizza la proiezione, il produttore non ne ha più colpa...

GIANQUINTO. Si tratta di una forma di giudizio che non vincola le altre istanze. Ma io vorrei ricordare ai colleghi avvocati un caso analogo che si verifica in giudizi civili, con procedura civile: il caso di sequestro conservativo. Non è infrequente la revoca da

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

parte del collegio superiore quando il pretore abbia concesso il sequestro!

PRESIDENTE. Ma in quel caso c'è chi paga i danni.

GIANQUINTO. È sancito nel diritto il principio della revocabilità del provvedimento di un giudice.

Comunque, l'emendamento non contraddice ai principi fondamentali del nostro diritto e, quindi, può essere accolto. Esso costituisce la prova della buona volontà delle sinistre.

Se ci mettiamo d'accordo su questo testo, salvo una sua migliore formulazione e, salvo una diversa composizione della Commissione prevista dall'articolo 3, io penso che il problema possa essere risolto in questa sede.

RUSSO. Riconosco con molto piacere il passo in avanti compiuto in una materia così delicata. È evidente che non si può ammettere una concezione restrittiva del « buon costume », così come era emersa. Sono state le ipotesi avanzate dal Sottosegretario Resta, nella seduta precedente, che hanno indotto la Commissione a compiere questo ulteriore studio.

D'altra parte, lo stesso onorevole Schiavetti, in sede di discussione generale, riconobbe, con molta obiettività, la delicatezza del problema e la necessità di trovare il modo di risolverlo. E, credo, che questa preoccupazione, un po' da tutti manifestata per i gravi inconvenienti di ordine pratico cui si andrebbe incontro se la materia non fosse trattata con la delicatezza che è insita in essa stessa, sia già una garanzia per quella libertà che va tutelata.

Nell'ipotesi limite di un film, ove si configuri chiaramente le caratteristiche dell'apologia di reato o che abbia come fine suo proprio — e non soltanto in alcune scene — il vilipendio alle istituzioni, per cui il reato si consuma nel momento in cui viene proiettato, i provvedimenti successivi non possono raggiungere nessun risultato concreto: questa constatazione ci porta alla necessità di affrontare con maggior impegno il problema.

A mio avviso, dobbiamo partire da un principio: che non si può intendere il concetto di buon costume riferito puramente e semplicemente ai delitti di carattere sessuale.

Con l'emendamento proposto dall'onorevole Ferri e dell'onorevole Luzzatto, si afferma un principio che mi sembra molto esatto quando il film presenti aspetti contrari al buon costume, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno reato, la commissione può negare il nulla-osta. Quindi, in questa

ipotesi, non occorre arrivare all'estremo del reato, ed è questo un primo punto, rispondente ai principi della nostra Costituzione ed allo scopo che ciascuno di noi si propone.

A parte le singole posizioni vi sono alcuni principi sui quali tutti i membri della Commissione non possono non concordare.

Dubbi e perplessità sono sorti in ordine al proposito di deferire all'autorità giudiziaria, in camera di consiglio, l'accertamento del reato. Poiché discutiamo su una materia nuova, credo sia necessario un esame molto più approfondito da parte di ciascuno di noi. È giusto che il legislatore di fronte a nuovi casi faccia anche qualcosa di nuovo rispetto a vecchi sistemi, ma, è evidente, che la materia deve essere studiata a fondo.

Il primo dubbio, dicevo, sorge sulla competenza che vogliamo attribuire all'autorità giudiziaria. Ora, qui non siamo proprio nel campo dei poteri dell'autorità giudiziaria, bensì in materia di accertamento. In sostanza, noi vogliamo dare all'autorità giudiziaria un compito che è proprio dell'autorità amministrativa, cioè procediamo ad un passaggio di poteri...

BOZZI. Ma non si tratta dell'accertamento di elementi di reato?

RUSSO. Siamo in fase di accertamento che, per lo meno, esula dai compiti dell'autorità giudiziaria. Ora, io mi domando se questo compito non potrebbe essere svolto direttamente dalla commissione e, soltanto nel caso in cui questa riscontrasse l'esistenza di elementi di reato, trasferire il giudizio al giudice di primo grado e, successivamente, attraverso i ricorsi, al tribunale, alla corte di appello ed alla cassazione.

In questo modo, configureremo una procedura che trova già riscontro nel nostro ordinamento. Basta riferirsi alla materia elettorale.

Esaminata la prima ipotesi, passiamo alla seconda che una decisione di primo grado ritenga la inesistenza di elementi di reato. Contro questa decisione c'è l'impugnativa del pubblico ministero: che cosa accade?

LUZZATTO. Questo punto è molto chiaramente posto nel testo dell'emendamento.

RUSSO. D'accordo. Resta da superare la difficoltà prospettata dall'onorevole Lucifredi, cioè il fatto che l'accertamento dell'esistenza di un reato venga a precludere una autonoma e successiva azione penale. Questo concetto non mi pare accoglibile, perché contrasta con uno dei principi fondamentali della Costituzione, in quanto ciascun giudice ha il diritto di promuovere un'azione penale e non possiamo

proprio noi, stabilire una gerarchia nella magistratura.

GIANQUINTO. Questo dubbio potrebbe avere ragion d'essere se si trattasse di sentenze, ma le ordinanze non costituiscono precedenti vincolanti.

RUSSO. Abbiamo l'esempio in materia di stupefacenti. Si è avuta tutta una serie di decisioni della Corte di cassazione, la quale ha sempre ritenuto che il consumo per uso proprio di stupefacenti non costituisca reato, finché è arrivata ieri la decisione delle sezioni riunite, con la quale si è data ragione alla tesi sostenuta dai tribunali contro lo stesso parere sinora espresso dalla cassazione. Questo non significa che un cittadino, il quale abbia detenuto degli stupefacenti per uso proprio, possa richiamarsi alle precedenti decisioni della cassazione... io voglio, soltanto, riportare tale ipotesi a questo principio del nostro ordinamento. Bisogna, insomma chiarire che un'ordinanza non può fare stato, non può pregiudicare in alcun modo una eventuale azione penale...

GIANQUINTO. Non c'è bisogno di dirlo.

RUSSO. Vi è, infine, un ultimo rilievo. Il problema dell'ordine pubblico. Indubbiamente, esiste il pericolo di una interpretazione estensiva del concetto di ordine pubblico. Se questo si verificasse, l'obiettivo andrebbe frustrato. Però, vi sono alcune ipotesi che non possiamo non prevedere. Nella passata seduta, il Sottosegretario Resta ha portato un esempio concreto: il caso della proiezione del film sui funerali di Mussolini, film che non configurava — o non può configurare — gli elementi di reato. Ciò non toglie, però, che proiettare un film di questa natura — date le caratteristiche delle sequenze — possa dar luogo al sorgere di incidenti.

Ora, pur rendendoci conto della notevole difficoltà nella configurazione di questa ipotesi, tuttavia non possiamo non tenerla presente.

BOZZI. Vorrei, innanzitutto, rispondere all'onorevole Russo in ordine al suo dubbio sulla possibilità di un'azione penale autonoma nel caso in cui questo nuovo organo giudiziario amministrativo desse il nulla-osta. Evidentemente, per i principi generali, che tutti conosciamo, l'azione penale non è preclusa. ogni procuratore della Repubblica può iniziare un'azione penale, questo è ovvio, perché l'ordinanza dell'autorità giudiziaria ha un carattere amministrativo e non ha valore di sentenza. Sarà, poi, questione di vedere se vi sia o meno dolo, se l'autorizzazione determini l'esclusione o meno di responsabilità.

Penso, però, sia assai difficile configurare l'elemento psicologico del reato, quando un film abbia già ricevuto dall'autorità giudiziaria in sede amministrativa, questa specifica autorizzazione.

È stata sollevata un'altra questione. quella dell'ordine pubblico. Ora, ci possono essere gravi turbative dell'ordine pubblico: ci possono essere turbative che, pur non costituendo reato, richiedano, tuttavia, l'intervento della pubblica autorità. A questo punto, io credo, si potrebbe deferire all'autorità giudiziaria non soltanto la valutazione sulla sussistenza, o meno, di elementi di reato, ma anche la valutazione sulla sussistenza o meno di elementi che possano dar luogo a turbative dell'ordine pubblico.

Vorrei aggiungere, per fornire ulteriori elementi di discussione e, forse, dirimere taluni dei dubbi più profondi qui prospettati che, in questa costruzione — chiamiamola così — Luzzatto-Ferri, venga a mancare la cosa più importante: cioè quello che deve fare la commissione. La commissione formula un giudizio di delibazione; vede se ci sono gravi elementi di turbamento dell'ordine pubblico e investe, quindi, il tribunale del caso e se la cosa si chiude a questo punto, tutto è risolto per il meglio.

Ma voi fate entrare subito in azione il tribunale, ed in tal modo si salta l'organo più importante. il pubblico ministero, e credo che molti inconvenienti derivino proprio da questo fatto. Ora, l'organo nel nostro sistema — dobbiamo pur tener conto che c'è tutta una architettura dello Stato e taluni principi fondamentali che vanno, comunque, rispettati — rappresenta quella che voi chiamate « azione pubblica ». Io farei intervenire subito il pubblico ministero perché è quest'organo che deve valutare se un fatto costituisca o meno reato, avendo il potere-dovere di iniziare subito l'azione penale quando ravvisi nel fatto un reato, e ciò, ancor prima della proiezione. Ma, io non affiderei tutto il potere al pubblico ministero, che è parte nel nostro processo penale, darei, invece, l'iniziativa al pubblico ministero e ne investirei o il tribunale o, più semplicemente, il giudice istruttore, salvi sempre tutti i rimedi di appello, ecc.

Io seguirei questo sistema — aggiungendo « le gravi turbative dell'ordine pubblico » — la commissione, quando il produttore non accetti il parere negativo, riferisce al pubblico ministero il quale, a sua volta, sentito il proprietario del film decide. Segue poi il sistema delle garanzie, delle impugnative.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

SEMERARO GABRIELE. Ho l'impressione che l'emendamento Luzzatto-Ferri, così come è stato presentato, non vada al fondo della questione. Semmai esso potrà essere, per quelle preoccupazioni che lo hanno ispirato, premesso all'articolo 3, dove si parla della formazione delle commissioni di revisione cinematografica di primo e di secondo grado. Circa l'articolo 2 condivido l'emendamento Agrimi, con l'emendamento Manzini, che supera l'interpretazione del « buon costume ».

Quello che più interessa è il conoscere se questo settore, per il quale vige l'apposita legge del 1922 o 1923, sia adeguatamente regolato. Bisogna rifarsi all'esperienza. Cito in proposito l'esempio di cui siamo stati tutti buoni testimoni. Si tratta di uno dei film che hanno fatto tanto chiasso: *Gli amori di Casanova*. Chi lo ha veduto ha potuto constatare che era stato impostato sotto forma di satira ma, in effetti, e possiamo darne atto a quelle commissioni burocratiche che dettero il nulla-osta, si esaltava in esso più che altro la violazione di domicilio, o l'adulterio autorizzato. Tuttavia, per un certo tempo, ha circolato. Quando la commissione di secondo grado venne chiamata in causa da cittadini, in realtà, eliminati gli estremi di questi due reati, il film ha poi continuato ad essere proiettato regolarmente, con un successo di pubblico e, quindi, di incassi.

La preoccupazione dell'autore e del produttore è questa soltanto: venir garantiti che la commissione, soprattutto di secondo grado, motivi il parere con cui nega il nulla-osta e che questa procedura di appello sia esperita in brevissimo tempo. All'articolo 6 è stato fissato un periodo di trenta giorni — dalla data di presentazione della domanda di revisione, accompagnata dalla copia del film o, per il teatro, del testo del lavoro — per l'emissione del nulla-osta da parte della commissione di primo grado, ed un periodo di altri trenta giorni per il ricorso eventuale alla commissione di secondo grado da parte dell'interessato.

Io ho presentato alcuni emendamenti con i quali si prevedono anche termini più abbreviati.

Concludendo, vorrei pregare gli onorevoli Luzzatto e Ferri a riconsiderare il loro emendamento in quanto, così com'è stato formulato, investe lo spirito stesso della legge, oltre che la lettera. Né, secondo me, esso viene a coprire le loro preoccupazioni circa le garanzie nei confronti dell'autore e, soprattutto, dell'interesse del produttore!

Lascerei, pertanto, il testo dell'articolo 2, così com'è stato emendato dall'onorevole Agrimi e con l'emendamento all'emendamento proposto dall'onorevole Manzini. Quando si consideri che all'articolo 3, sia nella commissione di revisione di primo grado sia in quella di secondo grado, è prevista la presenza di un magistrato, si può essere abbastanza tranquilli. Semmai, in quella di secondo grado converrebbe aumentare il numero dei componenti stessi, in modo che questa commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbia due o eventualmente anche tre magistrati.

Con l'emendamento Luzzatto-Ferri noi si va a creare una procedura nuova che non è né civile né penale. Quindi, unica nostra preoccupazione dovrebbe essere, quella di conservare l'articolo 2, ed io accetto l'emendamento Agrimi con il successivo emendamento Manzini.

BUBBIO. Bisogna rilevare che in questo settore indubbiamente si è fatto molto clamore per cose che, poi, non corrispondevano alla verità dei fatti. Se veramente la legge del 1923 fosse stata integralmente applicata, non avremmo avuto film artistici in circolazione a quest'ora.

D'altra parte, poiché la commissione d'appello è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si prevede l'inclusione di un magistrato propongo che il numero sia elevato a quattro e così si avranno tutte le garanzie possibili!

AGRIMI. Ho seguito con molto interesse la lettura dell'emendamento Luzzatto-Ferri attraverso, sia pure, i passaggi piuttosto complicati da un comma all'altro. Premetto che io non sono contrario a nuove costruzioni giuridiche anche in tema processuale, in quanto, ritengo che queste debbano essere sostenute ogni volta che rendono più definiti e delimitati i rapporti tra il potere esecutivo ed il giudiziario.

Osservo, tuttavia, che quando si parla di elementi obiettivi di reato, anche nella formula dell'onorevole Bozzi, si tratta, evidentemente, pur sempre di una formula molto confusa. Infatti gli elementi costitutivi del reato esistono se c'è un reato; e se reato non vi è non vi sono neppure gli elementi giuridicamente rilevanti, come tali, ma solo circostanze fisiche o condizioni psicologiche, per cui — con una similitudine — esistono gli elementi di un quadro, che diventa tale quando è composto, ma non è un quadro quando, i colori, sono ancora pastelli! Quindi, questa

formula è veramente pericolosa ed io, francamente, non la introdurrei nel nostro ordinamento.

Dobbiamo rispettare i principi e la logica che governano il nostro ordinamento giuridico e non sovvertirli!

Quando l'onorevole Gianquinto ci porta l'esempio del sequestro preventivo egli sa che proprio per la particolarità stessa del caso la procedura segue rigorose forme solenni che hanno la garanzia di regolare giudizio. Ora, in questa situazione io mi permetto di sottolineare che noi non dobbiamo, nel caso nostro, slittare dal piano sul quale ci troviamo, che è strettamente amministrativo, in quanto si tratta di intervento del potere esecutivo, al piano giudiziario e, tanto meno, sul piano penale. Qui noi non stiamo facendo questioni di diritto penale; stiamo soltanto vedendo di regolare sul piano amministrativo, politico ed esecutivo, una certa facoltà.

LUZZATTO. Su questo piano andiamo a finire in aula! Lo abbiamo già detto chiaramente. Vogliamo o non vogliamo fare un nuovo tentativo, per evitare questo passo?

AGRIMI. D'accordo, vediamo di trovare questa soluzione. Ma, ripeto, su questo terreno noi non garantiamo i diritti fondamentali del cittadino. Cioè, come ha detto l'onorevole Russo, nostro compito è quello di offrire ad un cittadino i mezzi per non soggiacere passivamente ad una decisione amministrativa. Se il procedimento si presenta macchinoso attraverso le commissioni di primo e di secondo grado, si può sempre snellirlo per consentire al cittadino, se lo ritiene opportuno o necessario, di far dichiarare dall'autorità amministrativa competente se il parere contrario espresso sia stato dato a ragione o meno. Le relative disposizioni già ci sono, e si può arrivare al ricorso davanti il Consiglio di Stato.

SCHIAVETTI. Vi è tuttavia una questione costituzionale sulla quale non ci troviamo d'accordo!

AGRIMI. Stabiliamo quindi questa legge nei termini che meglio crediamo opportuni, ma non mescoliamo le cose. Possiamo anche fissare una sola commissione e, poi, prevedere subito il diritto del cittadino di richiedere, sempre sul piano amministrativo, all'autorità competente di pronunciare un giudizio. Ma, le denunce penali lasciamole fare a chi le deve fare. Quando noi, ad un cittadino, diamo la garanzia di poter ricorrere all'autorità che, secondo la costituzione, definisce i suoi diritti, mi pare si sia fatto tutto e non si debba, pertanto, scendere a confon-

dere le cose con il diritto penale che non ha nulla a che vedere con la materia in discussione.

LUZZATTO. Chiedo scusa per la formulazione del nostro emendamento, forse redatta in maniera alquanto affrettata ed accolgo ogni rettifica.

La questione degli elementi che possano costituire il reato non presenta, a mio giudizio, un'obiezione insormontabile. Resta solo da chiarire. Io vorrei, però, risalire un poco più in là, perché penso sia opportuno illustrare la genesi di questa nostra proposta. Confesso che nel mio intendimento, non doveva essere, quanto è stato letto, un emendamento formale, ma soltanto una serie di punti, cinque per la precisione, da tradursi in norme di legge, e che, tra l'altro, riguardano anche una questione, per me di estrema importanza, vale a dire quella della configurazione giuridica dell'attività della commissione di revisione la quale, applicando la norma costituzionale, può vietare, ma non deve concedere una licenza! Vi è infatti la facoltà del divieto alla proiezione allo stesso modo di quella per le riunioni in luogo pubblico che non possono essere autorizzate ma, eventualmente, vietate. Pertanto, con la formulazione da noi proposta, si salva anche il principio del nulla-osta.

La nostra proposta è nata dalla sensazione che su questa materia valesse la pena di condurre un ulteriore approfondimento che si può attuare soltanto in sede di commissione, perché la cosa diventa molto più difficile in aula.

Noi siamo di fronte ad un problema giuridicamente nuovo, creato dal mezzo tecnicamente nuovo, del film. E, direi, nuovo sul piano del costume in quanto pone dei problemi che nel vecchio diritto non venivano sollevati e riconoscendo che il problema di fondo esiste esso va approfondito. Quindi, fissiamo prima il limite invalicabile della costituzione previsto dagli articoli 21 e 33, questo ultimo relativo all'arte e lavori intellettuali. Lo ricordo a me stesso perché è quello che ci impedisce di arrivare a limitazioni eccessive dell'arte, della concezione dell'artistico che nell'arte cinematografica si esprime naturalmente in forme diverse rispetto a quelle tradizionali della letteratura, del teatro e così via. Il problema che si impone, a questo punto, è una questione di prevenzione. Su questo argomento abbiamo sentito, in questa sede, tesi inconciliabili. Per noi, il principio del diritto, per cui il reato si reprime dopo e non in via amministrativa è un punto non modificabile

in quanto tutto il nostro sistema giuridico è fondato su questo principio: il ladro si colpisce dopo e non già prima che abbia rubato perché altrimenti, si dovrebbe pervenire a tale limitazione della piena libertà privata da essere assolutamente inaccettabile.

Qui, però, siamo di fronte a un problema particolare, come abbiamo detto, e noi dobbiamo tracciare la strada per affrontarlo.

Ci sono due aspetti, parlo, qui, in termini generali, tecnici e non politici, di diritto, naturalmente. Uno è quella della possibile ipotesi di reato ancor prima che il reato sia commesso, secondo la legge attuale. Nessuno ci vieta in teoria di ipotizzare nuove figure di reato, forme, cioè, di reato che non sono previste nella legge attuale. Un reato in cui compaia tutta quella lunga serie di atti preparatori e che porti ad innovare sul concetto del tentativo. Sappiamo che vi sono alcuni reati che non ammettono il concetto del tentativo, invece, nel cinema, lo potremmo configurare. Perché il reato di vilipendio non ammette tentativo? Perché non è possibile è un reato formale. Tuttavia, nella ipotesi di un film, un tentativo è ipotizzabile (non dico che esista!), in quanto vi sono tutta una serie di atti preparatori: fatti, scene, od altro.

Quindi noi potremmo, a questo punto, configurare delle ipotesi di reato tentato, al di là di quelle previste dalla attuale legislazione. Noi avremmo potuto seguire questa strada, ma, io dico, che va abbandonata perché investirebbe e lederebbe la sfera della libertà dell'arte (articolo 33 della Costituzione) in modo pericoloso, in quanto in tal modo si arriverebbe ad incriminare un artista quando concepisce l'opera, facendolo incorrere in un reato ancor prima di aver ultimata la propria creazione, mentre il reato si perfeziona soltanto quando un lavoro è licenziato al pubblico. Come si vede, indubbiamente, sorgerebbe un problema di limiti che mi sembra estremamente pericoloso. Ed ecco perché noi, nella nostra proposta non abbiamo suggerito questa via.

Sarebbe stato, invero, facile dire: se il presentatore insiste vi è l'estremo del tentativo di reato: ipotizziamo, allora, un reato perfetto. Lo abbiamo escluso, ripeto, perché ci è sembrato che desse luogo a tali inconvenienti più rilevanti del vantaggio stesso.

La nostra legge penale prevede l'accertamento del reato con la correlativa pena.

Allo stato attuale della nostra legislazione, l'accertamento penale, senza consumazione di reato, non esiste e non vi è reato sino quando il film non sia presentato in pubblico.

Il problema, però, che noi dobbiamo affrontare è proprio quello dell'accertamento in casi non ancora contemplati quali reati. Per questo, io non consento con l'onorevole Bozzi ed ho difficoltà nel seguire l'onorevole Agrimi quando dice: la commissione giudichi e si dia la garanzia del ricorso in sede giurisdizionale, in quanto l'accertamento rappresenta la concreta applicazione del diritto al caso, e questa è una tipica funzione giurisdizionale. Ritengo che il nostro compito sia quella di dare una garanzia costituzionale anche quando ci si trovi di fronte a ipotesi di reato in sede di prevenzione. Praticamente si dovrebbe arrivare ad una sentenza che verrebbe ad assumere l'aspetto di una sentenza di mero accertamento.

Come, ad esempio, può chiedersi l'accertamento di un diritto di stato indipendentemente dal suo uso o dai suoi effetti, in astratto è prevedibile l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o oggettive, indipendentemente dall'accertamento del reato. Se siamo tutti d'accordo su questa via, cioè di prevedere una nuova forma di giudicato in sede di accertamento noi non abbiamo difficoltà ad approfondire la questione.

In questa materia, che è materia di ipotesi, la questione è oltremodo delicata. In ogni modo nel campo del cinematografo i tre elementi costitutivi del reato sono ben identificabili: l'evento e l'effetto si hanno con la proiezione in pubblico, mentre l'elemento oggettivo, che è quello che porta alla responsabilità del soggetto, resta fissato nelle sequenze dei fotogrammi, e l'accertamento qui è facile perché la scena, o il punto incriminabile, può essere sempre controllato o rivisto in ogni momento. Comunque, l'elemento obiettivo è definito e giudicabile sulla semplice visione e ascoltazione del film — se è sonoro è importante anche quest'ultima — e in quello risiede l'elemento oggettivo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei conoscere il suo parere circa l'emendamento Bozzi relativo ai « gravi turbamenti »?

LUZZATTO. Sappiamo anche noi di avere proposto qualcosa di nuovo e discutibile, e siamo appunto pronti a discuterne. E, comunque, una proposta la nostra che ci viene ispirata dal senso di responsabilità. Noi eravamo giunti, ho già detto, a questo punto: atteso il dissenso manifestatosi, andiamo in aula. Poi, si è detto: teniamo ancora. Io vi dico, ora, come ho visto il problema e come abbia cercato una soluzione. Il procedimento previsto è un procedimento oggettivo con caratteristiche

d'urgenza, in quanto — si è detto e ripetuto da ogni parte — qui vi è interesse da parte di tutti gli appartenenti al mondo cinematografico a non trascinare per le lunghe le cose.

Questa è la ragione per la quale sono arrivato alla camera di consiglio ed alla ordinanza (se vogliamo arrivare alla sentenza vi è un grosso problema: è penale o civile, o di tipo nuovo? Con l'ordinanza mi pare si possa superare lo scoglio). Ne mi pare che vengano lesi i diritti di alcuno. Quali prove, infatti, si possono addurre per dire se quel determinato fotogramma è o meno lesivo? Quali testi saranno escussi? Non c'è nessuna prova, non c'è istruttoria, si tratta soltanto di vedere se in quel fotogramma, ci siano o non ci siano gli estremi di vilipendio.

Comunque, il Pubblico Ministero decide in camera di consiglio. E l'interessato può sempre appellarsi. Ecco perché ci è parso si potesse accettare il procedimento in camera di consiglio. Ordinanza, anziché sentenza, per le ragioni che abbiamo dette.

RUSSO. Il fatto del Pubblico Ministero mi sembra opportuno, anche per un altro punto di vista: credo che il reato possa perfezionarsi anche senza la proiezione in pubblico. Ora, se il Pubblico Ministero intervenendo ritiene che il reato sia già consumato, manda indubbiamente al Tribunale ordinario.

LUZZATTO. D'accordo. Comunque con il sistema che noi abbiamo proposto questo era già previsto: il Pubblico Ministero, c'è anche nella nostra proposta e, essendovi, può fare tutto ciò che ritiene doveroso.

La Commissione in questi casi che cosa fa? La commissione ha compiti amministrativi per quanto riguarda il buon costume. Cioè non riconoscerà l'ipotesi di reato. Qualora il potere amministrativo ritenga di trovarsi in presenza di concreti elementi di offesa al buon costume compie il proprio dovere: ha l'obbligo del rapporto.

Ecco come si è delineata la nostra proposta.

Sappiamo che è una cosa nuova: nuova la camera di consiglio, nuovo il sistema di accertamento, nuova l'ordinanza! Ma, a noi pare che, essendo nuovo il problema, creato dal cinema, occorra anche un'innovazione del diritto e ve la proponiamo. È ardimentoso tutto questo, ne abbiamo coscienza, ma, se noi non avessimo di questi ardimenti, il diritto stesso non si evolverebbe con i tempi.

Vi proponiamo di risolvere il problema in un modo giuridicamente garantito, rispettando la costituzione, lasciando alla sede amministrativa ciò che le si deve ed istituendo un

procedimento di nuovo tipo e di carattere giurisdizionale.

L'onorevole Bozzi e, quindi, il Governo stesso, ci pongono il problema delle turbative, dei gravi turbamenti dell'ordine pubblico. Su questo punto desideriamo il contributo anche di altri.

Perché noi non lo abbiamo indicato? Ma, perché ci è sembrato che la questione dell'ordine pubblico sia regolata dalla legge già esistente al riguardo, — articolo 2 della legge di pubblica sicurezza — che noi proponiamo di adeguare alla Costituzione vigente. A noi è parso che questo particolare problema non dovesse porsi in questa sede, per gli arbitri cui può dar luogo, diciamolo pure francamente, e vada, invece, risolto in sede di pubblica sicurezza.

Se cioè noi perveniamo all'accordo di dividere il controllo preventivo in un controllo amministrativo del buon costume e in uno speciale *iter* giurisdizionale per la prevenzione dei reati, se noi combiniamo la forma da dare a questa procedura, che non è — peraltro — obbligatorio sia proprio quella da noi proposta, il mio parere personale è che non sarà il punto del controllo giurisdizionale che ci dividerà.

Vi ho già detto, d'altra parte, la ragione da cui siamo mossi, quella di trovare un terreno comune intesa. Ma se voi ci rispondete che l'articolo 2 e l'articolo 3 del disegno di legge non si toccano, allora ritiriamo senz'altro la nostra proposta e ci scusiamo di aver fatto perdere del tempo nell'intento che credevamo logico e opportuno di poter conseguire un'intesa. Infatti, se l'articolo 2 deve passare così com'è formulato, la nostra proposta viene a cadere in quanto essa è sostitutiva dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Credo sia necessario fare il punto: al termine della precedente seduta si era giunti a questa situazione: da parte di alcuni si diceva: o l'articolo 2 così com'è o niente; da parte di altri, in contrapposizione: o l'articolo si modifica o non se ne fa nulla. Si trattava pertanto di andare in aula. Al termine della odierna seduta, dopo ampia discussione e tanti interventi ci troviamo davanti un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge che prospetta determinate soluzioni. Di fronte ad esse ci sono stati alcuni che hanno proposto modificazioni, emendamenti, ecc., per vedere di trovare una soluzione soddisfacente e, comunque, accettabile da tutti i settori. Ritengo, data anche l'ora inoltrata, che, sia opportuno riprendere l'esame della questione in una prossima seduta e

vedere se non sia possibile trovare un'intesa, magari mediante un emendamento all'emendamento Luzzatto-Ferri od altro, per conseguire l'accordo su una linea di compromesso. Pertanto, se gli onorevoli commissari sono d'accordo sarei del parere di rinviare il seguito della discussione.

DELCROIX. Onorevole Presidente, prima di rinviare la seduta bisognerebbe che l'onorevole rappresentante del Governo ci dicesse almeno se, in linea di principio, salvo naturalmente la riserva di studiare le forme più opportune, sia d'accordo circa la distinzione tra facoltà conferita al potere esecutivo, in sede amministrativa, limitatamente all'apprezzamento del buon costume, ecc., ed il passaggio in sede giurisdizionale per le altre ipotesi. Infatti, qualora il Governo non fosse d'accordo su questo, sarebbe del tutto inutile, a mio avviso, continuare la discussione del disegno di legge.

RESTA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Per rispondere all'onorevole Delcroix, dico subito che ho apprezzato moltissimo lo sforzo fatto dagli onorevoli colleghi Luzzatto e Ferri. Effettivamente il loro è un passo avanti rispetto all'originario irrigidimento. Tuttavia, in questo momento, io non posso dichiarare di accettare, anche in pura linea di principio la distinzione proposta. Se dovessi dire il mio parere personalissimo, io non la accetterei perché si tratta, nel caso in discussione, di un compito squisitamente amministrativo. Però la legge e di tale importanza che, a prescindere dal parere personale del deputato Resta, debbo esprimere il parere del Governo e, quindi, consultare l'onorevole Presidente del Consiglio che segue attentamente i nostri lavori data la portata che ha questa legge.

Quindi, sarei dell'opinione di accettare senz'altro la proposta di rinvio suggerita dall'onorevole Presidente. Intanto, alcuni di noi — nei prossimi giorni — specie gli onorevoli Bozzi e Luzzatto si potrebbero riunire e cercare di redigere un testo accettabile da tutti.

LUZZATTO. Nessuna obiezione da parte nostra di dare incarico all'onorevole Bozzi in quanto, sul piano giuridico, basterebbe la sua opera; ma, mi pare, che sarebbe utile studiare il problema con la partecipazione attiva dell'onorevole rappresentante del Governo, per non correre il rischio di lavorare a vuoto. Quindi, se siamo d'accordo formiamo

senz'altro un piccolo comitato comprendente gli onorevoli Bozzi, Russo, l'onorevole Sottosegretario di Stato, Resta ed io sempre che ci sia un accordo di principio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per la concessione di ricompense al valor civile » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (3312):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bartesaghi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Capugni, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, De Maria, Di Paolantonio, Dominedò, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI